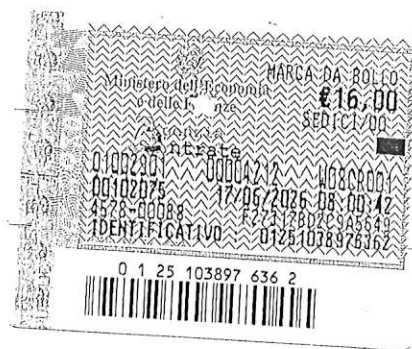




STATUTO

"Associazione OFFICINE 63"



DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione

È costituita l'Associazione culturale, senza scopo di lucro, denominata

"Associazione Culturale OFFICINE 63".

Negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico l'Associazione userà la locuzione "Associazione di promozione sociale" oppure l'acronimo "APS".

Essa è disciplinata dal presente statuto, dalle vigenti leggi in materia (tra cui il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e dai principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti del Terzo settore.

Art. 2 - Sede

L'associazione ha sede legale in Battipaglia (SA) alla via Sassari, 16. Potrà istituire sedi secondarie anche in altre città d'Italia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Il cambio di sede all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria.

Art. 3 - Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria dei soci, come previsto dall'Art. 24 del presente Statuto.

FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 4 - Scopi, Obiettivi e Finalità

L'Associazione "OFFICINE 63 APS" è un'associazione di promozione culturale, apolitica e senza scopo di lucro.

L'Associazione ha lo scopo di:

- diffondere e promuovere la cultura gastronomica italiana in tutte le sue manifestazioni, anche tramite l'organizzazione di attività culturali e ricreative legate all'enogastronomia che permettano di sensibilizzare i cittadini e le autorità nei confronti dell'enogastronomia locale. L'associazione inoltre vuole promuovere e tutelare l'alimentazione per celiaci.
- proporsi come luogo di incontro, in spazi diffusi, e di aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
- promuovere seminari, convegni e incontri volti a migliorare la qualità di vita dei giovani;
- promuovere, tutelare e valorizzare la cultura, il territorio le tradizioni e il patrimonio materiale e immateriale della Campania;
- promuovere ed incoraggiare la diffusione dell'informazione e dei linguaggi dei mass media, dei valori della cultura, dell'arte, della musica, del teatro e di tutte le attività culturali in genere;
- supportare gli enti e le organizzazioni nelle attività di comunicazione, raccolta e diffusione delle iniziative attraverso una mirata campagna di informazione;
- contribuire ad una reale e costruttiva crescita comunitaria;
- erogare corsi di aggiornamento volti a far sviluppare e crescere il talento dei giovani;
- effettuare in proprio e per conto terzi, studi, indagini, ricerche, pubblicazioni in funzione del perseguimento degli scopi associativi.

L'Associazione intende anche svolgere - con l'apporto prevalente di volontari - le attività riconducibili alle seguenti lettere del comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; (**lett. i), Art.5, comma 1, D.Lgs. 117/2017**).

Tali attività possono essere svolte anche tramite la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con soggetti terzi.

L'Associazione non può svolgere attività differenti da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle di natura diversa ex art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 a esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni o enti del Terzo settore aventi scopi analoghi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

SOCI

Art. 5 - Requisiti dei soci

Chiunque può aderire all'Associazione, divenendone socio, purché ne condivida i principi e le finalità, e mosso da spirito di solidarietà si impegni concretamente per realizzarle.

Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale, recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail, e dichiarando di attenersi al presente Statuto e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la potestà genitoriale.

Il Consiglio Direttivo può delegare il suo Presidente a formalizzarne l'ammissione, che dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. La tessera ha valore annuale. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.

Nel caso di rigetto della domanda, le motivazioni devono essere comunicate all'interessato entro sessanta giorni. L'interessato può, nei successivi sessanta giorni, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

I Soci potranno iscriversi gratuitamente; non è prevista una quota annuale.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e rimane valida sin tanto che viene corrisposta la quota associativa.

La quota sociale corrisposta dal socio rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono eventualmente disciplinate da regolamenti specifici.

Lo status di socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non sono ammesse partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.

Tutti i soci maggiorenni in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di votare nelle assemblee, di eleggere gli organi sociali e di esservi eletti.

Ci sono tre categorie di soci:

ordinari;

sostenitori: sono coloro che, erogano contribuzioni volontarie straordinarie.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Segretario in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

Art. 6 - Diritti e doveri dei soci

I soci godono degli stessi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri e obblighi.

I soci hanno diritto:

a) a concorrere all'elaborazione del programma dell'Associazione, nonché a partecipare alle attività e alle manifestazioni da essa promosse e alla vita associativa in genere, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;

b) a partecipare alle assemblee;

c) a votare in assemblea purché iscritti almeno da tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età.

d) ad approvare e modificare lo statuto e i regolamenti;

e) ad approvare i bilanci, prendere visione del rendiconto economico-finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali;

f) ad eleggere gli organi sociali e farsi eleggere negli stessi. Hanno diritto all'elettorato attivo e passivo tutti gli associati in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative;

g) essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate nei limiti di quanto stabilito dalla legge.

I soci hanno il dovere di:

a) sostenere le finalità dell'Associazione;

b) osservare lo statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi associativi;

c) versare alle scadenze stabilite la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito, comprese le eventuali quote straordinarie, e gli eventuali corrispettivi specifici per la partecipazione alle attività di interesse generale richiesti dall'Associazione;

d) adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività svolta;

e) svolgere la loro opera in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà e per la realizzazione degli scopi sociali.

Art. 7 – Recesso ed esclusione dei soci

La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni, da presentarsi per iscritto, entro tre mesi dalla scadenza dell'anno sociale, al Presidente dell'Associazione;
- per radiazione, che deve essere deliberata nei seguenti casi:
 - per essersi il socio reso comunque colpevole di azioni disonorevoli entro e fuori la sede sociale;
 - per avere comunque svolto azioni contrarie alle finalità dell'Associazione;
 - per avere commesso un grave atto di indisciplina o avere dimostrato scarso spirito associativo.

Competente a deliberare la radiazione è il Consiglio Direttivo.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 8 – Tipologie

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'ente, saranno costituite:

- quote straordinarie proposte dal Consiglio Direttivo e deliberate dall'Assemblea;
- proventi derivanti da attività relative o connesse alle finalità istituzionali;
- contributi a qualsiasi titolo erogati da Soci, persone fisiche o giuridiche, anche sotto forma di donazioni, lasciti, erogazioni, sponsorizzazioni, partnership;
- contributi dell'Unione Europea, dello Stato, della Regione o di altri Enti e Istituzioni pubbliche, nazionali e internazionali, finalizzati esclusivamente al sostegno delle attività e dei progetti istituzionali;
- versamenti di Soci e Associati per le attività istituzionali dell'Associazione o per qualsiasi altra motivazione di natura solidale o filantropica;
- contributi o rimborsi derivanti da convenzioni con Enti pubblici o privati, nonché Istituti di Credito e Fondazioni bancarie;
- introiti di manifestazioni culturali e raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- corrispettivi di attività istituzionali e ad esse direttamente connesse ed accessorie;
- rimborsi derivanti da convenzioni o da accordi contrattuali, gare e bandi pubblici e privati, concorsi e contest;
- finanziamenti a condizioni agevolate o a fondo perduto erogati da terzi;
- fondi di riserva dovuti ad accantonamenti di precedenti utili di gestione;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, ivi compresi i servizi accessori e le attività secondarie elencate nel suddetto Statuto.

Art. 9 – Spese

Per il raggiungimento dei predetti scopi, l'Associazione potrà svolgere anche attività di natura commerciale, comprese pubblicità e sponsorizzazioni, nonché acquistare spazi ed immobili; gestire i diritti su sceneggiature e opere letterarie; costruire, anche a mezzo di imprese terze, con mezzi propri o reperiti attraverso accordi e contratti di sponsorizzazione o partnership, impianti da destinarsi ad attività attinenti gli scopi sociali; acquistare materiali, attrezzature e beni mobili all'uopo necessari; contrarre concessioni, prestiti, finanziamenti a carattere temporaneo e/o permanente con lo Stato, la Regione, il Comune ed altri Enti pubblici o privati, Società o Associazioni; stipulare convenzioni con enti privati e pubblici per lo svolgimento in comune di attività inerenti lo scopo sociale; compiere, in

genere, ogni attività economica e finanziaria attinente alle finalità istituzionali e ad essi comunque connessa o strumentale.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di collaborazione o di contratti a progetto, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento.

Il Consiglio Direttivo può prevedere rimborsi per le spese effettivamente sostenute e documentate dai Soci.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11 – Funzioni

L'Assemblea rappresenta l'universalità dei Soci e le sue decisioni, prese in conformità al presente Statuto, obbligano i Soci. Tutti i Soci eleggono e sono eleggibili, secondo le norme specificate in precedenza.

L'Assemblea ha il compito di approvare i bilanci, i programmi e le linee guida, le eventuali convenzioni e le direttive per la realizzazione delle finalità sociali e di eleggere con distinte e separate votazioni gli organi e le cariche sociali dell'Associazione.

All'Assemblea prendono parte tutti i Soci regolarmente iscritti. È consentita una delega, da rilasciarsi in forma scritta ad altro Socio.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente. Esse hanno validità solo se richieste dal Consiglio Direttivo e se presiedute dal Presidente o dal suo Delegato. Le Assemblee sono indette con avviso contenente la data e l'ordine del giorno portato a conoscenza dei Soci, almeno cinque giorni prima mediante comunicazione a mezzo e-mail o telefono.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno dal Consiglio Direttivo per deliberare sul bilancio consuntivo e sulla formazione del bilancio preventivo, sul programma di attività e sulle proposte del Consiglio Direttivo o dei Soci, ivi compresa l'elezione degli organi sociali. L'Assemblea ordinaria è valida con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della maggioranza.

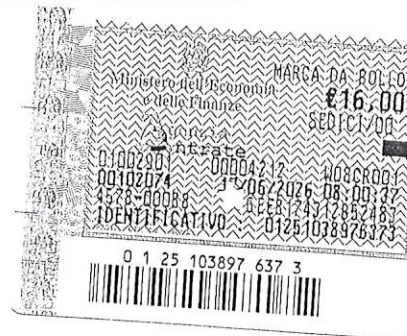
L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o dal suo Delegato quando ne ravvisi la necessità, dietro richiesta sottoscritta dalla maggioranza del Consiglio Direttivo oppure a seguito di una richiesta motivata sottoscritta da almeno un terzo dei Soci. Essa decide in merito alle modifiche dello Statuto, alla revoca delle cariche sociali, alla fusione, alla trasformazione o allo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea straordinaria è valida con la partecipazione di almeno la metà dei Soci e delibera con voto favorevole della maggioranza.

Delle riunioni assembleari e delle relative deliberazioni dovrà essere redatto apposito verbale firmato dal Presidente, consultabile da tutti e conservato presso la sede.

Art. 12 – Convocazione

L'Assemblea è convocata, in via ordinaria, presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio nazionale, almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro 180 giorni dalla



chiusura dell'esercizio sociale, comunque in tempo utile per essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore nei termini di legge.

Essa deve, inoltre, essere convocata, in via straordinaria, ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione raccomandata o *e-mail* spedita agli associati o consegnata a mano, almeno otto giorni prima della data della riunione o mediante affissione dell'avviso di convocazione all'albo dell'Associazione presso la sede, almeno quindici giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima, che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 13 - Svolgimento dell'assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci. Essi possono farsi rappresentare da altri soci conferendo delega scritta. Ciascun socio è portatore di un numero massimo di tre deleghe.

Art. 14 - Quorum costitutivo e deliberativo

Ogni socio ha diritto a un voto. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purchè sia possibile verificare l'identità del socio che partecipa e vota. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone o quando l'assemblea lo ritenga opportuno.

Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti sia in prima, sia in seconda convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo, designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dalla persona nominata dal Presidente dell'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Art.15- Libri sociali

L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta.

I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa o occasionale sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 - Funzioni

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete, inoltre:



- di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta;
- di predisporre il bilancio consuntivo e preventivo dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo può demandare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di proporre all'assemblea l'attribuzione della carica di Presidente Onorario ad un socio che si sia particolarmente distinto per meriti professionali e di studio e/o per aver contribuito in modo determinante alla crescita ed allo sviluppo dell'associazione. Il Presidente Onorario diviene membro del consiglio direttivo, senza diritto di voto e contribuisce alla promozione dell'Associazione e delle sue iniziative e allo sviluppo dei rapporti Istituzionali. La carica di Presidente Onorario è a vita salvo dimissioni o revoca per giusta causa.

Art. 17 - Composizione

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione, il vicepresidente, il tesoriere e il Segretario.

Sarà in facoltà del Consiglio Direttivo preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione.

Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'Assemblea, che delibererà con le maggioranze ordinarie.

Art. 18 - Rinnovo delle cariche

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguirono nella graduatoria della votazione.

In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 19 - Convocazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero Consiglio Direttivo.

Art. 20 - Svolgimento delle riunioni

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'Associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di sua assenza o impedimento, da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 21 - Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto, promuovendone la riforma, qualora si renda necessaria.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni e adottando, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, fino all'elezione del nuovo Presidente, il vicepresidente.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 22 - Durata

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio, che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 23 - Divieto distribuzione utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

E' fatto divieto all'Associazione la distribuzione, anche in modo indiretto, di eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione si impegna a impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle di natura diversa.

SCIoglimento

Art. 24 - Destinazione del patrimonio

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci, ma, su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altri enti del Terzo settore operanti in identico o analogo ambito, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

Art. 25 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, nonché al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni.

VNTMHL63R19A717E/7028000506639031
.05FAYWJDKGYVVBWOVVMN4HXZALU=
17.07.2026 18:41:28 GMT+02:00